



COMUNE DI GRIGNO

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

N°35
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

RICOGNIZIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI GRIGNO AL 31.12.2020.

Oggi **ventinove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **18:00**, in videoconferenza, come disposto dal decreto del Sindaco n.16 del 01.04.2020 e ss.mm.ii., previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, si è riunito in seduta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
VOLTOLINI CLAUDIO	Presente in videoconferenza	FOGAROTTO LEOPOLDO	Presente in videoconferenza
BELLIN BARBARA	Presente in videoconferenza	BLEGGI CARLO	Presente in videoconferenza
MARIGHETTI MICHELE	Presente in videoconferenza	PARADISI DOMENICO ANTONINO	Presente in videoconferenza
SILVESTRI VIRGINIO	Presente in videoconferenza	MINATI MONIKA	Presente in videoconferenza
MOCELLINI FEDERICO	Presente in videoconferenza	BERNARDI CHIARA	Presente in videoconferenza
PACHER FLAVIO	Presente in videoconferenza	FATTORE ENZO	Presente in videoconferenza
GASPERINI SERGIO	Presente in videoconferenza	LICCIARDIELLO LORIS	Presente in videoconferenza
GONZO DENISE	Presente in videoconferenza		

Presenti 15 Assenti 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA BISCARO SONIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VOLTOLINI CLAUDIO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	RICOGNIZIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI GRIGNO AL 31.12.2020.
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Punto n. 2 all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto quanto previsto e disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, nonché quanto disposto, ai fini dell'adeguamento dell'Ordinamento locale alla normativa suddetta, dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27, come modificato dall'art. 7 della L.P. n. 19/2016 citata, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del citato D.Lgs. n° 175/2016.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, 1° comma, della L.P. n. 27/2010 e s.m., le condizioni di cui all'art. 4, 1° e 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, 2° comma, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al 1° comma del medesimo articolo e quindi:
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un Accordo di programma fra Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n° 50 del 2016".
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, 3° comma).

Qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune

per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, 7° comma).

Verificato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. (convertito in Legge 14.09.2011 n. 148), inserito dall'art. 25, 1° comma, lett. a), del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito in Legge 24.03.2012 n. 27, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Grigno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P..

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (1° comma) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80 % del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (3° comma), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, 1 comma, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Rilevato che ai sensi dell'art. 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e dell'art. 18, comma 3bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e ss.mm., gli enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate.

Verificato che con precedente deliberazione consiliare n. 28 dd. 16.10.2017 si era provveduto ad effettuare, a' termini di quanto previsto e disposto dall'art. 7, 10° comma, della L.P. 29.12.2016 n. 19 e dall'art. 24 del D.Lgs 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100, alla revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie possedute dal Comune di Grigno alla data del 31.12.2016, decidendo di mantenere in essere, senza alcun intervento di razionalizzazione e/o alienazione, le partecipazioni nelle varie società.

Verificato, altresì, che con deliberazione consiliare n. 48 dd. 27.12.2018 si era provveduto ad effettuare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Grigno al 31.12.2017, decidendo di mantenere in essere, senza alcun intervento di razionalizzazione e/o alienazione, le partecipazioni nelle varie società.

Appurato, quindi, che per effetto dell'art. 7, 10° comma, della L.P. n. 19/2016, entro il 31 dicembre 2021, il Comune di Grigno deve provvedere ad effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dagli stessi possedute al 31 dicembre 2020, individuando quelle che devono essere alienate/riorganizzate.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, 4° comma, della L.P. n. 27/2010 e s.m. citata, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27.

- società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie.
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente.
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento.
- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della Comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, 1° comma, del T.U.S.P.

Preso atto delle partecipazioni, dirette ed indirette attualmente in essere, di seguito individuate:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Azienda per il Turismo Valsugana soc.coop.	02043090220	1,96%
DolomitiEnergia Holding S.p.A.	01614640223	0,22631%
Stet S.p.A.	01812230223	0,019
FunivieLagorai S.p.A.	01501480220	0,0010%
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,023%
Trentino Digitale S.p.A.	00990320228	0,0111%
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	01533550222	0,42%

Partecipazioni indirette detenute attraverso Trentino Riscossioni S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Centro Servizi Condivisi S.c.a.r.l.	02307490223	12,50%

Partecipazioni indirette detenute attraverso Trentino Digitale S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Centro Servizi Condivisi S.c.a.r.l.	02307490223	12,50%

Partecipazioni indirette detenute attraverso Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Federazione Trentina della Cooperazione S.C.	00110640224	0,139%
Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – Banca di Credito Cooperativo s.c	00107860223	0,4578%
Set Distribuzione S.p.A.	01932800228	0,05%

Considerato che vengono rilevate le partecipazioni indirette, purché detenute attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, e verificato che rientra nella fattispecie la partecipazione nel Centro Servizi Condivisi s.cons. a r.l. attraverso Trentino Digitale S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A. per le quali, sebbene la partecipazione del Comune di Grigno sia minoritaria, vi è il controllo condiviso da parte di tutti i Comuni soci.

Visto l'esito dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute al 31.12.2020, come risultante dalle specifiche schede dettagliate trasmesse da ciascuna delle società interessate.

Considerato che ai sensi del citato art. 7, 10° comma, della L.P. n. 19/2016, occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare debbano essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della Comunità e del territorio amministrati.

Verificato che in base alla ricognizione ed alle varie valutazioni effettuate, non si ritiene vi sia motivo per procedere all'alienazione o alla razionalizzazione delle partecipazioni attualmente in essere nelle varie società.

In particolare:

la società Funivie Lagorai S.p.A. avente sede in Castello Tesino è una società costituita nell'anno 1995, di gestione degli impianti sciistici siti in loc. Brocon, attività che la normativa in materia vigente, art. 8 della L.P. 21.04.1987 n. 7 e s.m., qualifica come servizio pubblico (ad eccezione di quelle utilizzate esclusivamente e gratuitamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio o da ospiti occasionali). Nonostante la presenza di perdite rilevate nell'ultimo quinquennio, negli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2020, la partecipazione del Comune è considerata strategica, seppure esigua e di scarso valore, e di supporto per le attività di sviluppo della Bassa Valsugana e dell'area del Tesino. I tentativi di alienazione, tenuto anche conto del contenuto numero di azioni detenute, non ha avuto esito positivo;

l'Azienda per il Turismo Valsugana soc. coop. con sede in Levico Terme (TN), costituita nell'anno 2007, ha ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni interessati dall'ambito territoriale di competenza. Promuovendo l'immagine turistica del territorio, produce un servizio di interesse generale, dando sostegno all'economia locale legata al fenomeno turistico e favorendo l'organizzazione e la realizzazione di efficaci iniziative di marketing, sia generale che specifico, con il concorso di altri enti pubblici e degli operatori privati;

la società Dolomiti Energia Holding S.p.A., costituita nell'anno 1998 e avente sede a Rovereto (TN), svolge principalmente attività di holding e di produzione di energia elettrica che si qualifica come un servizio di interesse generale.

Atteso che le altre partecipazioni del Comune non presentano profili di criticità rispetto a quanto disposto dal combinato normativo statale e provinciale.

Tenuto conto del parere pervenuto al prot. n. 13272 dd. 23.12.2021 dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, 1^a comma, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e dell'art. 53, 2^a comma, della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e s.m..

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 15 dd. 31.07.2018, esecutiva a sensi di legge.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente;

Con voti favorevoli n. 15, voti contrari n. //, astenuti n. //, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per appello nominale, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto premesso in narrativa, la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Grigno alla data del 31 dicembre 2020, individuate come segue:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Azienda per il Turismo Valsugana soc.coop.	02043090220	1,96%
DolomitiEnergia HoldingS.p.A.	01614640223	0,22631%
Stet S.p.A.	01812230223	0,019
FunivieLagorai S.p.A.	01501480220	0,0010%
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,023%
Trentino Digitale S.p.A.	00990320228	0,0111%
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	01533550222	0,42%

Partecipazioni indirette detenute attraverso Trentino Riscossioni S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Centro Servizi Condivisi S.c.a.r.l.	02307490223	12,50%

Partecipazioni indirette detenute attraverso Trentino Digitale S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Centro Servizi Condivisi S.c.a.r.l.	02307490223	12,50%

Partecipazioni indirette detenute attraverso Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Federazione Trentina della Cooperazione S.C.	00110640224	0,139%
Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – Banca di Credito Cooperativo s.c	00107860223	0,4578%
Set Distribuzione S.p.A.	01932800228	0,05%

2. Di mantenere in essere, senza alcun intervento di razionalizzazione e/o alienazione, le partecipazioni nelle varie società come individuate al punto 1 della presente deliberazione;
3. Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
5. Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità stabilite dall'art. 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P..
6. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., per le motivazioni espresse in premessa, con voti favorevoli n. 15, voti contrari n. //, astenuti n. //, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per appello nominale, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R 03.05.2018 n. 2 e s.m.;*
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	RICOGNIZIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI GRIGNO AL 31.12.2020.
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
PER.IND. VOLTOLINI CLAUDIO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BISCARO SONIA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI GRIGNO
PROVINCIA DI TRENTO

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

**Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI GRIGNO AL 31.12.2020.**

Regolarita' tecnica

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-21

Il Responsabile del servizio
DOTT.SSA BISCARO SONIA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI GRIGNO
PROVINCIA DI TRENTO

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

**Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI GRIGNO AL 31.12.2020.**

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-21

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Ianes Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI GRIGNO
PROVINCIA DI TRENTO

Allegato di pubblicazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 del 29-12-2021

**Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI GRIGNO AL 31.12.2020.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo telematico per la prescritta pubblicazione di 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., con numero di registrazione 647 (albo pretorio on line - www.comunegrigno.it).

- *Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.*

Grigno, 30-12-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BISCARO SONIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI GRIGNO
PROVINCIA DI TRENTO

Allegato di pubblicazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 del 29-12-2021

**Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI GRIGNO AL 31.12.2020.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Grigno, 10-01-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BISCARO SONIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa